



COMUNE DI COLI

Provincia di Piacenza

Via del Municipio, 1-29020 Coli (PC) – CF/P.IVA 00229510334 – tel. 0523.931117

e-mail: info@comunecoli.it

PEC: amministrazione@pecimprese.it

Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia fino a 140.000 euro (per servizi e forniture) e 500.000,00 euro (per lavori)

(D. Lgs. 36/2023)

Approvato con deliberazione di Consiglio N. ____ del _____

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di valore inferiore a 140.000 euro (IVA esclusa) e dei contratti pubblici di lavori di valore inferiore a 500.000,00 euro (IVA esclusa), per i quali il Comune di Coli può procedere in autonomia ai relativi affidamenti ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Allegato II.4. al D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui si rinvia.

Art. 2 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto-soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 3 - Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 4 - Principio di rotazione

Il Comune di Coli si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

Art. 5 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Facendo seguito a quanto disposto dall'art. 49, comma 3 del Codice, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche (da intendersi IVA esclusa):

Fascia	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
A	> € 5.000 e < € 10.000	> € 5.000 e < € 10.000
B	>= € 10.000 e < € 40.000	>= € 10.000 e < € 40.000
C	>= € 40.000 e < € 100.000	>= € 40.000 e < € 100.000
D	>= € 100.000 e < € 150.000	>= € 100.000 e < € 140.000
E	>= € 150.000 e < € 300.000	

F	>= € 300.000 e < € 500.000	
---	----------------------------	--

Art. 6 - Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 6 del Codice per affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa) è comunque consentito derogare al principio di rotazione.

Art. 7 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2 del Codice, si stabilisce che per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, di cui al medesimo articolo, si proceda come di seguito disposto:

1. Preventiva indagine esplorativa (avviso di manifestazione di interesse), al fine di ottenere le candidature degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata;
2. Verifica idoneità delle candidature;
3. Redazione di apposite graduatorie per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 50, sulla base di criteri oggettivi e con modalità già specificati nell'avviso di indagine preventiva.

Art. 8 – Controlli

In conformità a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, nella tabella di seguito sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000 (IVA esclusa)	<p>Gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Tale verifica può essere effettuata anche nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa di competenza del Segretario Comunale.</p> <p>Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore</p>

	economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa)	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*.

Sono fatte salve le minute spese rientranti nella gestione economica.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alle disposizioni del Codice, alla normativa di legge e regolamentare statale, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.